



COMUNE DI
CASCIANA TERME LARI

ORDINANZA N. 7 DEL 29/06/2016

OGGETTO: MISURE DI PREVENZIONE INCENDI BOSCHIVI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE.

IL SINDACO

- Considerato che il fenomeno degli incendi e' sovente provocato dall'uso indiscriminato e scorretto del fuoco per la ripulitura di argini, campi, fossati, calanchi, allo scopo di liberare gli stessi dalla vegetazione spontanea;
- Dato atto che, in relazione all'andamento stagionale, le condizioni della vegetazione, nella stagione estiva, diventano tali da rendere elevato il rischio di incendi boschivi;
- Ritenuto necessario adottare ogni forma di prevenzione al fine di ridurre i rischi di incendi;
- Constatato che tale fenomeno, oltre a provocare gravi danni al patrimonio forestale, al paesaggio, all'avifauna e all'assetto idrogeologico del territorio comunale, costituisce pericolo per la pubblica incolumità;

Vista la L.R.T. n. 39 del 21.03.2000 e ss.mm.ii. "Legge Forestale della Toscana";

Visto il Regolamento Forestale della Toscana approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 48/R in data 08.08.2003 e ss.mm.ii.;

Visto il Piano Operativo Antincendi Boschivi 2014-2016 approvato con Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 50 del 28.01.2014 e con Decreto Dirigenziale n. 935 del 10.03.2014;

Vista la Legge 24 febbraio 1992, n°225, in materia di Protezione Civile;

Vista la Legge 116 del 11.08.2014 ed in particolare l'art. 14 comma 8;

Vista il Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 15.06.2015 pubblicato sulla G.U. n.

138 del 15.06.2016 avente ad oggetto: Attivita' antincendio boschivo per la stagione estiva 2016. Raccomandazioni per un piu' efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti.

O R D I N A

su tutti il territorio Comunale

- a. **Il divieto assoluto di abbruciamento/combustione sui terreni, di qualsiasi tipo di residuo vegetale agricolo e/o forestale;**
- b. il divieto assoluto di qualsiasi tipo di operazione di cui all'art. 58 comma 1^, del Regolamento Forestale della Regione Toscana ed in specifico:
 - accensione di fuochi e carbonaie;
 - abbruciamento di residui vegetali;
 - uso di strumenti o attrezzature a fiamma libera o che possano produrre scintille o faville;
 - accumulo e stoccaggio all'aperto di fieno, paglia, o altri materiali facilmente infiammabili;
 - qualsiasi tipo di operazione che possa creare pericolo mediato o immediato di incendi;
- c. il divieto assoluto di abbandonare e gettare, anche da automezzi in transito, oggetti o materiali di qualunque tipo che possono dare innesco al fuoco o favorirne la propagazione;
- d. ai proprietari di terreni di garantire il buono stato di manutenzione della viabilità campestre e poderale di specifica pertinenza, al fine di consentire una agevole percorribilità ai mezzi di soccorso e/o di pronto intervento in caso di incendio;
- e. ai proprietari ed ai possessori di tutte le aree potenziali siti di innesco di incendi boschivi ossia: bosco, aree assimilate, impianti di arboricoltura da legno, terreni incolti, coltivi e pascoli situati entro 50 metri dalle aree boscate colpite o minacciate da incendio, di garantire il libero accesso per le operazioni di spegnimento e di mettere a disposizione la manodopera idonea e le attrezzature di cui hanno la disponibilità.

Tali divieti vigono dal giorno 1 Luglio fino al giorno 31 Agosto compreso dell'anno corrente, fatta salva eventuale proroga.

A V V E R T E

Il mancato rispetto delle disposizioni della presente ordinanza, quando non configuri infrazioni alle norme del Codice Penale (artt. 423,423bis,424,449,650,652) ed a quelle di Legge in materia di foreste ed incendi boschivi (R.D.L. 20.12.1923, n. 3267, Legge 09.10.1967, n. 950, Legge 01.03.1975, n. 47), sarà punito con la sanzione amministrativa specifica prevista dall'Art. 82 e seguenti della Legge Regionale Toscana n. 39/2000.

Contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine dei gg. 60 dalla pubblicazione all'Albo Pretorio ricorso al TAR della Toscana o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro gg.

120;

La Misericordia nel Comune di Lari tramite i propri Emergentisti e la Croce Rossa Italiana di Casciana Terme partecipano al servizio di prevenzione con pattugliamento ed avvistamento di eventuali incendi.

Chiunque avvisti un incendio in atto è tenuto prioritariamente ad informare:

- **SOUP - (Sala Operativa Unificata Permanente) della Regione Toscana**
n. verde 800-425425 - ATTIVO 24 ORE SU 24 PER 365 GG. L'ANNO
- **COP AIB (Centro Operativo Provinciale Antincendi Boschivi) della Provincia di Pisa**
n.tel. 050-929686 - ATTIVO ORE 8/20 DAL 01.07.2016 AL 31.08.2016

L'esistenza di un incendio e l'inosservanza dei disposti di cui alla presente ordinanza può inoltre essere comunicata anche ad uno dei seguenti organi:

- **Pronto intervento VV.F.** (n. Tel. 115);
- **Distaccamento Volontario Vigili del Fuoco di Lari** (n. Tel. 0587- 687102)
- **Emergentisti della Misericordia di Lari** (n.Tel. 0587 - 685088)
- **Croce Rossa Italiana di Casciana Terme** (n.Tel. 366 - 3913862)
- **Emergenza ambientale Corpo Forestale dello Stato** (n. Tel. 1515);
- **Pronto Intervento Carabinieri;** (n. Tel. 112);
- **Pronto intervento Polizia di Stato** (n. Tel. 113);
- **Pronto intervento Guardia di Finanza** (n. Tel. 117);
- **Stazione Carabinieri di Lari** (n. Tel. 0587 - 684115);
- **Stazione Carabinieri di Casciana Terme** (n. Tel. 0587 - 646117);
- **Comune di Casciana Terme Lari** (n. Tel. 0587 - 687511)
- **Polizia Locale Comando di Casciana Terme Lari** (n. Tel. 0587 - 686111);
- **N. Tel. Mobile Polizia Locale**
Comando di Casciana Terme Lari (n. 329/6503552 e 329/6503567);

In tal caso i suddetti organi devono procedere ad inoltrare la comunicazione al COP e/o al SOUP, come in precedenza riportati.

DISPONE

- che il testo della presente ordinanza sia essere trasmesso:
- alla Giunta;

- a tutti i Servizi dell'Ente;
- alla Croce Rossa Italiana di Casciana Terme all'indirizzo e-mail sol.cascianaterme@emergenza.cri.it ;
- alla Misericordia nel Comune di Lari all'indirizzo e-mail info@misericordialari.org;
- al Distaccamento Volontario dei Vigili del Fuoco di Lari all'indirizzo e-mail: info@vigilfuocolari.it;
- e per PEC:
 - All'Ufficio Territoriale del Governo di Pisa – Area V al seguente indirizzo protcivile.prefpi@pec.interno.it;
 - Al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Pisa al seguente indirizzo com.pisa@cert.vigilfuoco.it;
 - All'Amm/one Prov/le - Dipartimento Prog. Territoriale ed Economica Servizio Forestazione e Difesa ed alla Polizia Provinciale al seguente indirizzo protocollo@provpisa.pcertificata.it
 - All'Azienda U.S.L. n. 5 - Zona della Valdera Dipartimento della Prevenzione al seguente indirizzo protocollo@pec.usl5.toscana.it e dipartimentoprevenzione@pec.usl5.toscana.it
 - Al Corpo Forestale dello Stato al seguente indirizzo cp.pisa@pec.corpoforestale.it
 - Al Consorzio 4 Basso Valdarno al seguente indirizzo segreteria@pec.c4bassovaldarno.it
 - Alla Polizia di Stato di Pisa al seguente indirizzo urp.quest.pi@pecps.poliziadistato.it
 - Alla Stazione Carabinieri di Lari al seguente indirizzo tpi26321@pec.carabinieri.it
 - Alla Stazione Carabinieri di Casciana Terme al seguente indirizzo tpi29407@pec.carabinieri.it
 - All'Unione Valdera – Servizio di Protezione Civile al seguente indirizzo unionevaldera@postacert.toscana.it
- La pubblicazione della presente ordinanza sul sito internet dell'Ente.

**Mirko Terreni /
ArubaPEC S.p.A.**